



COMUNE di CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 del 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI COVID-19 TARI ANNO 2020.

L'anno 2020, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 9.00, nella sala adibita solitamente a adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24/07/2020 con protocollo N.9640, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Mirone nella qualità di Il Presidente del Consiglio.

Dei componenti del Consiglio sono presenti n. 9 e assenti, sebbene invitati, n. 8 come segue:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIUSEPPE CIRILLO	X		10	DOLENTE RAFFAELLA	X	
2	TIGNOLA GIUSEPPINA		X	11	IANNICELLI ANGELO	X	
3	APROVIDOLO GIOVANNI	X		12	AMIRANTE SANTO	X	
4	BARRA SOSSIO		X	13	ROMANO CARMINE	X	
5	CAMPANILE VINCENZO	X		14	RUSSO ANDREA	X	
6	CHIACCHIO PASQUALE		X	15	SALVATO CRISTOFARO		X
7	FUSCO LUIGI		X	16	MIRONE GIUSEPPE	X	
8	FUSCO MICHELE		X	17	NATALE MARIALUISA		X
9	SETOLA SALVATORE		X				

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Angela Trischitta.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

E' presente l' Assessore CIANCIULLI GIULIA.

IL PRESIDENTE introduce il 5° punto all'o.d.g : “*Approvazione tariffe e agevolazioni covid-19 tari anno 2020*” e, data per letta la proposta di delibera sotto riportata, la pone immediatamente in votazione.

Presenti: n.9, favorevoli: n.9, contrari://.

Successivamente **IL PRESIDENTE** pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto:

Presenti: n.9, favorevoli: n.9, contrari://.

Il Sindaco ringrazia i presenti che hanno voluto un provvedimento a favore dei cittadini per quanto riguarda le misure COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e condivisa la proposta di deliberazione sotto riportata;

Ritenuto di farla propria;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione;

Visto l'esito delle votazioni soprariportate

DELIBERA

- di approvare** per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come di seguito riportato, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021:

UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE *(per la sola parte fissa)*

Classe di utenza	Tariffa Fisso €/mq	Tariffa Variabile per nucleo familiare in €
1 componente	1,411	39,91
2 componente	1,637	86,30
3 componente	1,777	110,57
4 componente	1,899	140,24
5 componente	1,916	164,51
6 o più componenti	1,846	175,57

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,589	1,534
2	Cinematografi e teatri	1,644	0,979
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,644	1,185
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,815	1,685
5	Stabilimenti balneari	1,932	1,158

6	Esposizioni, autosaloni	1,870	1,126
7	Alberghi con ristorante	4,973	2,980
8	Alberghi senza ristorante	3,966	2,371
9	Case di cura e riposo	4,089	2,443
10	Ospedale	4,706	2,810
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,254	2,538
12	Banche ed istituti di eredito	2,610	1,552
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,069	2,427
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,172	4,293
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,021	1,799
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,877	3,506
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	6,165	3,685
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,719	2,219
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,671	2,806
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,610	1,555
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,815	1,689
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	16,801	10,883
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,587	7,177
24	Bar, caffè, pasticceria	12,494	8,634
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,220	4,909
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,240	4,926
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20,968	12,532
28	Ipermercati di generi misti	9,000	5,371
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,777	11,831
30	Discoteche, night-club	5,507	3,291

2. **di dare atto** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
3. **di dare atto** che per l'anno 2020 le agevolazioni previste dall'art. 43 del Regolamento IUC – Capo TARI, il quale prevede l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale e per reddito in rapporto alla situazione ISEE, viene posto a carico delle tariffe TARI;
4. **di stabilire**, per l'anno 2020, a seguito della seduta della II Commissione Consiliare Permanente del 10.07.2020 avente all'ordine del giorno l'approvazione delle linee guida da adottare per la determinazione delle agevolazioni straordinarie Tari 2020 derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 le seguenti agevolazioni:
 - *per le utenze domestiche: nella misura del 30% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per i nuclei familiari già oggetto di "bonus spesa" di cui agli elenchi elaborati dal Servizio Sociale del Comune di Cardito;*
 - *per le utenze non domestiche: nella misura del 25% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per le categorie di attività rientranti nei codici ATECO oggetto di chiusura obbligatoria per legge.*

Tali agevolazioni sono cumulabili con le altre, eventualmente, già applicate ai sensi del vigente Regolamento Tari;

5. **di dare atto** che il costo di tali agevolazioni stimato in €. 119.606,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nella parte spesa del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;
6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI COVID-19 TARI ANNO 2020.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *“... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- il comma 654-bis ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;
- il comma 658 ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 in data 30.07.2014 il quale all'articolo 28 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi*

di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cardito, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO Napoli1;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 relativamente al Comune di Cardito è complessivamente pari ad € 4.676.486,87;

Preso atto che nella seduta della II Commissione Consiliare Permanente del 10.07.2020 avente all'ordine del giorno l'approvazione delle linee guida da adottare per la determinazione delle agevolazioni straordinarie Tari 2020 derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, sono stati approvati i seguenti criteri da adottare per l'applicazione delle suddette agevolazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L.147/2013:

- per le utenze domestiche: nella misura del 30% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per i nuclei familiari già oggetto di "bonus spesa" di cui agli elenchi elaborati dal Servizio Sociale del Comune di Cardito;
- per le utenze non domestiche: nella misura del 25% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per le categorie di attività rientranti nei codici ATECO oggetto di chiusura obbligatoria per legge.

Tali agevolazioni sono cumulabili con le altre, eventualmente già applicate, ai sensi del vigente Regolamento Tari.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- per le utenze domestiche: nella misura del 30% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per i nuclei familiari già oggetto di "bonus spesa" di cui agli elenchi elaborati dal Servizio Sociale del Comune di Cardito;
- per le utenze non domestiche: nella misura del 25% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per le categorie di attività rientranti nei codici ATECO oggetto di chiusura obbligatoria per legge.

il cui costo stimato in € 119.606,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nella parte spesa del bilancio di previsione 2020, in corso di approvazione.

Tali agevolazioni sono cumulabili con le altre, eventualmente, già applicate ai sensi del vigente Regolamento Tari.

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29 marzo 2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, di cui alla nota prot. n. 1047 del 28.01.2019 ed esaminato in Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 22.03.2019, di presentazione al Consiglio Comunale ai fini della relativa approvazione, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 3.225.191,90, così ripartiti:

Costi Fissi € 1.902.863,22
Costi Variabili € 1.322.328,68

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato che per le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati i seguenti coefficienti tali da assicurare maggiore equità e gradualità della tassazione:

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA

Utenze domestiche	Ka adottati
1 componente	0,81
2 componenti	0,94
3 componenti	1,02

4 componenti	1,09
5 componenti	1,10
6 o più componenti	1,06

QUOTA VARIABILE

Utenze domestiche	Kb adottati
1 componente	0,74
2 componenti	1,60
3 componenti	2,05
4 componenti	2,60
5 componenti	3,05
6 o più componenti	3,26

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,630	5,500
2	Cinematografi e teatri	0,400	3,510
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,400	4,250
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,685	6,040
5	Stabilimenti balneari	0,470	4,150
6	Esposizioni, autosaloni	0,455	4,035
7	Alberghi con ristorante	1,210	10,685
8	Alberghi senza ristorante	0,965	8,500
9	Case di cura e riposo	0,995	8,760
10	Ospedale	1,145	10,075
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,035	9,100
12	Banche ed istituti di credito	0,635	5,565
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,990	8,700
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,745	15,390
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,735	6,450
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,430	12,570
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,500	13,210
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,905	7,955
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,380	10,060
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,635	5,575
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,685	6,055
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,088	39,016
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,306	25,730
24	Bar, caffè, pasticceria	3,040	30,952
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,000	17,600
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,005	17,660
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,102	44,927
28	Ipermercati di generi misti	2,190	19,255
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,839	42,415
30	Discoteche, night-club	1,340	11,800

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,](#)*

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto, pertanto, approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come di seguito riportato, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021:

UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE *(per la sola parte fissa)*

Classe di utenza	Tariffa Fisso €/mq	Tariffa Variabile per nucleo familiare in €
1 componente	1,411	39,91
2 componente	1,637	86,30
3 componente	1,777	110,57
4 componente	1,899	140,24
5 componente	1,916	164,51
6 o più componenti	1,846	175,57

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,589	1,534
2	Cinematografi e teatri	1,644	0,979
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,644	1,185
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,815	1,685
5	Stabilimenti balneari	1,932	1,158
6	Esposizioni, autosaloni	1,870	1,126
7	Alberghi con ristorante	4,973	2,980
8	Alberghi senza ristorante	3,966	2,371
9	Case di cura e riposo	4,089	2,443
10	Ospedale	4,706	2,810
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,254	2,538
12	Banche ed istituti di eredità	2,610	1,552
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,069	2,427
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,172	4,293
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,021	1,799
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,877	3,506
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	6,165	3,685
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,719	2,219
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,671	2,806
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,610	1,555
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,815	1,689
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	16,801	10,883
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,587	7,177
24	Bar, caffè, pasticceria	12,494	8,634
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,220	4,909
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,240	4,926
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20,968	12,532
28	Ipermercati di generi misti	9,000	5,371
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,777	11,831
30	Discoteche, night-club	5,507	3,291

Ritenuto applicare per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr ENRICO CHIANESE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la relazione istruttoria a firma della Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29 marzo 2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, di cui alla nota prot. n. 1047 del 28.01.2019 ed esaminato in Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 22.03.2019, di presentazione al Consiglio Comunale ai fini della relativa approvazione, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 3.225.191,90, così ripartiti:

Costi Fissi	€ 1.902.863,22
Costi Variabili	€ 1.322.328,68

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come di seguito riportato, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021:

UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE *(per la sola parte fissa)*

Classe di utenza	Tariffa Fisso €/mq	Tariffa Variabile per nucleo familiare in €
1 componente	1,411	39,91
2 componente	1,637	86,30
3 componente	1,777	110,57
4 componente	1,899	140,24
5 componente	1,916	164,51
6 o più componenti	1,846	175,57

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,589	1,534
2	Cinematografi e teatri	1,644	0,979
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,644	1,185
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,815	1,685
5	Stabilimenti balneari	1,932	1,158
6	Esposizioni, autosaloni	1,870	1,126
7	Alberghi con ristorante	4,973	2,980
8	Alberghi senza ristorante	3,966	2,371

9	Case di cura e riposo	4,089	2,443
10	Ospedale	4,706	2,810
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,254	2,538
12	Banche ed istituti di eredito	2,610	1,552
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,069	2,427
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,172	4,293
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,021	1,799
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,877	3,506
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	6,165	3,685
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,719	2,219
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,671	2,806
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,610	1,555
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,815	1,689
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	16,801	10,883
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,587	7,177
24	Bar, caffè, pasticceria	12,494	8,634
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,220	4,909
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,240	4,926
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20,968	12,532
28	Ipermercati di generi misti	9,000	5,371
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,777	11,831
30	Discoteche, night-club	5,507	3,291

di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

di dare atto che per l'anno 2020 le agevolazioni previste dall'art. 43 del Regolamento IUC – Capo TARI, il quale prevede l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale e per reddito in rapporto alla situazione ISEE, viene posto a carico delle tariffe TARI;

di stabilire, per l'anno 2020, a seguito della seduta della II Commissione Consiliare Permanente del 10.07.2020 avente all'ordine del giorno l'approvazione delle linee guida da adottare per la determinazione delle agevolazioni straordinarie Tari 2020 derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 le seguenti agevolazioni:

- *per le utenze domestiche: nella misura del 30% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per i nuclei familiari già oggetto di "bonus spesa" di cui agli elenchi elaborati dal Servizio Sociale del Comune di Cardito;*
- *per le utenze non domestiche: nella misura del 25% dell'importo totale della tariffa sia fissa che variabile per le categorie di attività rientranti nei codici ATECO oggetto di chiusura obbligatoria per legge.*

Tali agevolazioni sono cumulabili con le altre, eventualmente, già applicate ai sensi del vigente Regolamento Tari;

di dare atto che il costo di tali agevolazioni stimato in €. 119.606,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nella parte spesa del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

CIANCIULLI GIULIA

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mirone

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Dott.ssa Angela Trischitta